

IP164 - CONCESSIONARIE BETTINI AUTOMOBILI E ENGLISH CAR

Provvedimento n. 23694

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *"Codice del Consumo"* e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21184 del 26 maggio 2010, nei confronti delle Società Bettini Automobili S.p.A. e English Car S.p.A., con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dai professionisti, consistente nell'aver commercializzato numerose autovetture usate, diffondendo false informazioni sulle caratteristiche principali delle stesse ed omettendo informazioni rilevanti in merito alla garanzia legale di conformità sui beni usati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue.

Con provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010, l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalle società Bettini Automobili S.p.A. e English Car S.p.A., e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

L'Autorità, in tale occasione, ha deliberato: a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 245.000 alla società Bettini Automobili S.p.A.; b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 175.000 alla società English Car S.p.A.; ed ha, altresì, disposto la pubblicazione, a cura e spese di entrambe le società, di un estratto della delibera ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, indicando ai professionisti sanzionati modalità, tempi, numero delle pubblicazioni, nonché quotidiani sui quali pubblicare l'estratto.

In particolare, secondo quanto disposto dalla Autorità la società Bettini Automobili S.p.A. avrebbe dovuto pubblicare l'estratto della delibera *"per tre uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010, sulla cronaca di Firenze del quotidiano La Nazione in uno spazio di 154 per 134 mm"*; mentre, la società English Car S.p.A. *"per tre uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento in questione, nelle pagine locali del quotidiano La Repubblica edizione di Firenze, in uno spazio di 135 per 402 mm"*.

Tale pubblicazione, inoltre, secondo quanto disposto nell'anzidetto provvedimento, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data di pubblicazione e seguita, entro tre giorni, dall'invio di una copia originale dei citati quotidiani contenenti l'estratto pubblicato.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010, avvenuta in data 11 giugno 2010, i professionisti, in data 10 settembre 2010, avverso il provvedimento in questione hanno presentato ricorso al Tar Lazio che, in data 6 luglio 2011, con sentenza n. 7735, lo ha respinto, riconoscendo la legittimità del provvedimento dell'Autorità e la correttezza, sia delle sanzioni in esso irrogate, sia della misura accessoria della pubblicazione dell'estratto del provvedimento nell'edizione locale dei quotidiani La Repubblica e La Nazione.

La società English Car ha appellato la sentenza del Tar n. 7735 del 2011, dinanzi al Consiglio di Stato, proponendo istanza cautelare.

In data 7 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare avanzata, ritenendo che, nel caso di specie sussistano profili di *fumus boni iuris*, *"anche in considerazione della gravità delle condotte ascritte"*.

L'Autorità, in data 29 ottobre 2011, 17 gennaio 2012 e 14 maggio 2012, ha richiesto informazioni alle Società circa le attività poste in essere al fine di ottemperare alla delibera di cui trattasi, sia in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria, sia con riferimento alle misure accessorie adottate relativamente alla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulle testate giornalistiche, come disposto nel provvedimento. La società English Car, con nota del 25 gennaio 2012, ha comunicato, allegando copia della corrispondenza, di aver provveduto a contattare il quotidiano La Repubblica, per ottenere indicazioni circa le modalità, i tempi ed i costi della pubblicazione.

In data 21 maggio u.s., in riscontro all'ultima richiesta inoltrata dall'Autorità, la società English Car S.p.A. ha manifestato la propria volontà di non ottemperare alla pubblicazione dell'estratto del provvedimento, se non dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato.

La società Bettini Automobili S.p.A. non ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto nel provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010 in relazione alla pubblicazione dell'estratto ex articolo 27 comma 8 del Codice del Consumo.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti *de quibus* integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità. n. 21184 del 26 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo relativamente alla pubblicazione dell'estratto della stessa;

DELIBERA

- a) di contestare alle società Bettini Automobili S.p.A. ed English Car S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 21184 del 26 maggio 2010;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Quaranta;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti delle società Bettini Automobili S.p.A. e English Car S.p.A., ovvero da persone da esse delegate;
- e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella